

Legge regionale 03 giugno 1978 , n. 47 - TESTO VIGENTE dal 26/02/2021

Provvedimenti a favore dell' industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali.

Art. 27

La percentuale del contributo prevista al secondo comma dell' articolo 1 ed all' articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è elevata al 15%.

La disposizione di cui al precedente comma si applica alle domande presentate all' Assessorato dell' industria e del commercio a partire dal 1 gennaio 1978.